

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

Quadriennio normativo 2006/2009 – Biennio economico 2008/2009

FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DELLA DIRIGENZA AMMINISTRATIVA DI II^ FASCIA

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA E ILLUSTRATIVA

1. Premessa

La presente Relazione è resa secondo gli “Indirizzi applicativi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”, forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali con Nota Circolare n. 7/2010 del 13 maggio 2010.

Essa riguarda la Ipotesi di contratto collettivo integrativo relativo al Fondo per il Trattamento accessorio del personale dirigente di II^ fascia - quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2008/2009, sottoscritta con le OO.SS. di riferimento, assenti CIDA e CONFISAL, in data 5 novembre 2010.

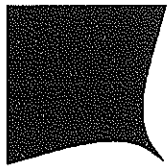
Secondo l'art. 40, comma sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, i contratti integrativi sottoscritti dalle amministrazioni pubbliche devono essere corredati dalle relazioni tecnico – finanziarie ed illustrative, redatte sulla base degli schemi appositamente predisposti dal MEF e dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nelle more della pubblicazione degli stessi, secondo la citata Nota Circolare, le amministrazioni saranno tenute ad accompagnare la Relazione tecnica da una Relazione illustrativa che evidenzi il significato, la ratio e gli effetti attesi da ogni norma anche e soprattutto con riferimento alla natura premiale e selettiva cui è connessa l'erogazione delle risorse nonché la relativa ricaduta sui livelli di produttività individuale e collettiva e sul perseguimento dello specifico interesse pubblico cui è preposto l'Ente erogatore.

La Relazione Illustrativa dovrà altresì illustrare il rispetto dei principi di legge e di contratto, in particolare per quel che concerne l'avvenuta osservanza degli ambiti di competenza riservati, fermo restando il regime di graduale applicabilità delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009.

2. Adeguamento dei contratti integrativi vigenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2010

Ai sensi dell'art. 65, c. 1, del D.Lgs. n. 150/2009, entro il 31 dicembre 2010 le amministrazioni sono tenute ad adeguare i contratti integrativi vigenti in particolare ai principi di ripartizione di competenza della legge e della contrattazione collettiva nonché alle disposizioni del Titolo III (Merito e Premi) a prescindere dall'anno di riferimento finanziario del fondo; per i Ricercatori e Tecnologi degli Enti di Ricerca, i limiti e le modalità di applicazione del Titolo II (Sistema di Valutazione) e del Titolo III del Decreto saranno definiti con apposito DPCM.



Per quello che concerne gli ambiti riservati, i commi 1 e 3 bis dell'art. 40 del Decreto stabiliscono, in particolare per quel che concerne la contrattazione integrativa, che la stessa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, assicurando adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici e incentivando l'impegno e la qualità della performance: a tal fine essa destina al trattamento economico accessorio una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato.

La Nota Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea tuttavia in proposito che l'applicazione di parte delle disposizioni di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 150/2009 presuppongono l'attivazione del sistema di valutazione previsto dal Titolo II del Decreto stesso, la cui piena operatività è prevista solo a decorrere dal 1° gennaio 2011; fino a tale data le amministrazioni non potranno pertanto procedere all'applicazione puntuale delle disposizioni contenute nel Titolo III.

Nelle more della piena operatività del sistema, la contrattazione integrativa dovrà perciò ispirarsi ai principi contenuti nel Titolo III in particolare per quel che concerne il principio di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e quello di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi.

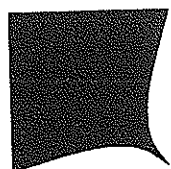
Sono in ogni caso differite all'entrata in vigore dei CCNL relativi al periodo contrattuale 2010/2012 le seguenti disposizioni:

- Art. 40, comma 3 bis, del D.Lgs. 165/2001, nella parte che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della retribuzione accessoria;
- Art. 40, comma quater, del D.Lgs. 165/2001, nella parte in cui prevede la distribuzione delle risorse accessorie sulla base della graduatoria di performance;
- Art. 24 del D.Lgs. 165/2001, nella parte relativa al trattamento accessorio dei dirigenti collegato al risultato;
- Art. 21 e 22 del D.Lgs. 150/2009 che istituiscono il premio annuale delle eccellenze e il premio annuale dell'innovazione.

3. Il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente dell'INVALSI

Con Disposizione Presidenziale n. 42 del 24 settembre 2010 l'INVALSI ha proceduto ad individuare le risorse finanziarie da destinare alla contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente dell'Istituto a conclusione di un complesso percorso che ha visti coinvolti, oltre che le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto, i Vertici dell'Istituto e gli organi di controllo interno, anche il Ministero vigilante, il Dipartimento della Funzione Pubblica, l'ARAN e da ultimo il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

L'Istituto, in quanto ente di nuova costituzione, si trova infatti nella impossibilità di adottare pienamente tutti i criteri indicati nei contratti collettivi nazionali di comparto, atteso che i periodi a cui si riferiscono le norme contrattuali per la quantificazione delle relative risorse sono antecedenti all'istituzione dell'Ente.



Recependo l'indicazione fornita nel merito dal Collegio dei revisori dei conti con la nota numero 4596 del 4 maggio scorso, l'INVALSI ha dunque proceduto a richiedere all'ARAN, in quanto rappresentante negoziale per le pubbliche amministrazioni, di farsi interprete delle vigenti norme contrattuali, col fine di definire i criteri da utilizzare per il computo del fondo iniziale a partire dal quale l'Ente potrà cominciare ad applicare le disposizioni dei vigenti CCNL.

Il parere formulato dall'ARAN, pervenuto il 1° giugno scorso con nota acquisita al protocollo INVALSI con il numero 5856, suggerisce di prendere a tal scopo in considerazione amministrazioni o enti confrontabili con il proprio, soprattutto sotto il profilo istituzionale e dei processi organizzativi e produttivi; acquisiti dai suddetti enti o amministrazioni i dati relativi ai fondi per i rispettivi trattamenti accessori, si dovrebbe procedere considerando separatamente le risorse utilizzate per le voci di salario "fisse" e quelle utilizzate per le voci di salario "variabile"; rilevati i suddetti dati, occorre quindi procedere al calcolo del valore medio pro capite degli enti presi a riferimento, rapportando le unità di personale in servizio presso gli stessi ai rispettivi fondi, onde ricavare il valore medio pro capite relativo all'INVALSI attraverso il calcolo delle medie ponderate costruite sulla base del numero di unità di personale in servizio. Per ottenere il valore del fondo, conclude l'ARAN, sarà quindi sufficiente moltiplicare il valore medio pro capite così ottenuto per il numero di unità in servizio presso l'Ente.

Per quello che concerne l'individuazione degli enti di riferimento e dei dati relativi ai fondi per i rispettivi trattamenti accessori, L'INVALSI ha ritenuto di dover prendere in considerazione le retribuzioni accessorie medie pro – capite ricavabili dai dati del Conto Annuale 2008 pubblicate sul sito della Ragioneria Generale dello Stato e riferite agli Enti di Ricerca nei quali è ricompreso l'INVALSI.

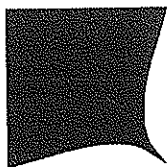
I dati forniti dalla R.G.S. sono suddivisi per qualifica e riportano l'importo pro-capite totale delle indennità accessorie, nonché il dato disaggregato relativo alle indennità fisse, alle variabili e allo straordinario.

Il dato totale è stato utilizzato per la costituzione del fondo, mentre i dati disaggregati sono serviti per costruire l'importo delle singole voci che compongono il trattamento accessorio.

Il percorso sin qui illustrato relativamente alla costruzione dei coefficienti di moltiplicazione è stato approvato dal Collegio dei Revisori nella seduta del 24 giugno 2010 (Verbale n. 4) ed ha formato altresì oggetto del parere positivo espresso successivamente dall'IGOP con nota n. 64376 del 9 settembre scorso, acquisita al protocollo INVALSI con il numero 8254 del 13 settembre 2010.

La disposizione n. 42/2010 ha infine ottenuto la prescritta certificazione del Collegio in data 5 ottobre 2010.

Dovendosi parimenti procedere alla costituzione del Fondo per la retribuzione accessoria della dirigenza amministrativa dell'Istituto, si è scelto pertanto di seguire il medesimo percorso seguito ai fini della costituzione del fondo iniziale del personale non dirigente.



Il provvedimento di costituzione del Fondo è stato adottato con disposizione presidenziale n 46 del 28 ottobre 2010, che viene sottoposta al controllo del Collegio dei Revisori dei Conti contestualmente all'Ipotesi di Contratto in esame.

Sezione I – Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti di II^a fascia.

Sulla base dei dati rilevati dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di Conto Annuale 2008, la retribuzione media accessoria dei dirigenti di II^a fascia degli Enti di Ricerca nei quali è ricompreso l'INVALSI è pari a complessivi € 44.159,00.

Al 31 dicembre 2008 risultavano in servizio presso l'Istituto due dirigenti di II fascia, assunti rispettivamente in data 17 novembre 2008 e 1° Dicembre 2008.

L'ammontare iniziale del fondo viene pertanto determinato in complessivi € 88.318,00.

Il fondo iniziale così determinato viene incrementato degli importi che l'intervenuto rinnovo contrattuale del CCNL dell'Area VII della dirigenza amministrativa destina all'incremento della retribuzione di posizione parte fissa, con le decorrenze dallo stesse stabilite (1/1/2007 – 1/1/2009); ciò in considerazione del fatto che i dati desunti dal Conto Annuale non tengono in considerazione i dati riferiti al periodo contrattuale 2006/2009, posto che la sottoscrizione del suddetto CCNL è intervenuta solo in data 28 luglio 2010.

Il fondo relativo all'anno 2008 viene pertanto definito in complessivi € 89.349,68.

Il fondo relativo all'anno 2009 viene determinato in complessivi € 91.135,36.

Ai sensi dell'art. 23 del CCNL, la retribuzione di posizione è definita nell'ambito dell'85% delle risorse complessive entro il valore minimo di € 11.778,61, corrispondente alla parte fissa, ed il valore massimo di € 45.348,31.

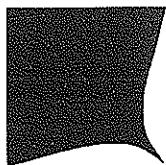
L'Ipotesi di Contratto in esame rispetta i vincoli posti in merito dal CCNL, come risulta dai valori definiti nella successiva Sezione II.

La parte residua del Fondo viene infine destinata alla retribuzione di risultato.

Sezione II – Graduatoria delle Funzioni Dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione.

L'art. 24 del D.Lgs. 165/2001 conferisce agli organi di governo degli enti pubblici diversi dalle amministrazioni dello Stato il compito di definire la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità dirigenziali cui correlare il trattamento economico accessorio dei dirigenti.

L'art. 4 del CCNL riferito al quadriennio normativo 2002/2005, ancora vigente, attribuisce alla contrattazione integrativa il compito di definire i criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, rispettando la riserva che la legge attribuisce ai singoli Enti in merito alla graduazione delle posizioni dirigenziali esistenti in ciascun Ente.



Alla contrattazione integrativa il CCNL attribuisce altresì il compito di provvedere alla definizione del fondo di posizione e di risultato.

Il punto 5 della Sezione II dell'Ipotesi di Contratto provvede dunque a graduare le funzioni dirigenziali dell'INVALSI in due fasce retributive, considerato che le posizioni dirigenziali dell'Istituto sono pari a due unità.

Il punto 6 dell'Ipotesi di contratto determina l'ammontare della retribuzione di posizione e di risultato per ognuna delle due fasce retributive e per ciascuno degli anni del biennio economico di riferimento.

L'ammontare delle voci retributive determinate per ciascuna fascia rispetta, come più sopra evidenziato, il disposto dell'art. 23 del CCNL riferito al quadriennio normativo 2006/2009, tenuto conto degli incrementi contrattuali disposti per il secondo biennio.

Il punto 7 dell'Ipotesi di contratto disciplina le modalità con le quali l'Istituto provvede a graduare le posizioni dirigenziali esistenti ai fini dell'attribuzione della relativa fascia retributiva.

Sezione III – Incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente, esercizio di funzioni dirigenziali generali.

La Sezione III provvede, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 26 e 27 del CCNL 2002/2005, ad individuare i parametri per la remunerazione dei maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti cui siano stati conferiti incarichi aggiuntivi o incarichi di direzione ad interim di uffici la cui titolarità risulti scoperta.

Il punto 12, relativo alla remunerazione dell'esercizio di funzioni dirigenziali generali, riporta fedelmente il disposto di cui all'art. 24 del CCNL 2006/2009, coordinandolo con quanto previsto dal punto precedente.

Compatibilità economico finanziaria e rispetto dei vincoli di bilancio.

Le risorse necessarie a dare applicazione alla presente Ipotesi di contratto sono stimate in circa 30.000 euro al netto degli oneri riflessi, in considerazione del fatto che gli arretrati e/o i conguagli da corrispondersi per l'anno 2008 ai due dirigenti in servizio al 31 dicembre vanno riferite alle due ultime mensilità dell'anno, mentre a decorrere dal mese di gennaio 2009 e per tutto l'esercizio finanziario in corso occorre procedere con riferimento all'unica unità di qualifica dirigenziale rimasta in servizio.

Le relative risorse sono stanziare sul capitolo 1.1.2.1 del Bilancio di Previsione per l'anno 2010 per quel che attiene gli oneri diretti e sui capitoli 1.1.2.7 e 1.1.2.8 per quel che attiene gli oneri riflessi. I capitoli di bilancio interessati presentano tutti la necessaria disponibilità, considerati i fabbisogni complessivamente stimati al 31 dicembre dell'anno in corso.

Il Direttore Generale
Dino Cristanini

Al Collegio dei Revisori dei Conti presso L'INVALSI

ALL' INVALSI

Villa Falconieri

Via Borromini, 5

00044 FRASCATI (RM)

Con e-mail del 5 novembre u.s., codesto Ente richiede a questo Collegio la certificazione della compatibilità economico-finanziaria sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo 2006-2009 per il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza di seconda fascia.

A tal riguardo, si evidenzia che detta certificazione richiede anzitutto, tra gli altri controlli, che si verifichi che l'ammontare complessivo del suddetto fondo sia conforme a quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, l'ammontare del fondo per gli enti di ricerca è, ordinariamente, determinato sulla base dei criteri esposti nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell'Area VII della dirigenza.

I criteri ivi esposti non sono però applicabili a codesto Ente, poiché il fondo è di nuova costituzione. Codesto Ente ha, quindi, ritenuto di seguire per analogia anche in questo caso i pareri dell'ARAN e dell'IGOP, resi rispettivamente il primo giugno e il 9 settembre u.s., riguardanti la determinazione del fondo dei ricercatori e tecnologi e del personale amministrativo. Dunque, l'ammontare del fondo in questione è stato definito sulla base delle medie pro-capite del fondo degli altri enti di ricerca, come risultante dal Conto Annuale per il 2008.

Ciò premesso, si ritiene che il criterio seguito per la determinazione del fondo sia ragionevole. Esaminata anche la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa allegata, si dà parere positivo riguardo la compatibilità dei costi coi vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Roma, 15 novembre 2010

Il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti

Antonio Lo Bello

Antonio Lo Bello

INVALSI

Prot. num. 0009769 (A)
del 15/11/2010